

## **Eguali per forza (di legge): spigolature critiche sul politicamente corretto.**

di  
Mario Esposito\*

1. L'art. 604-bis, co. 1, lett. a), c.p. (rubricato *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*) punisce "con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

Una recente proposta di legge (c.d. d.d.l. Zan), che mira ad espanderne la portata precettiva alle condotte fondate "sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere", alimenta un rinnovato dibattito sui c.d. reati di opinione: si intende qui tracciare qualche linea ricostruttiva che possa contribuire, auspicabilmente, ad un più nitido inquadramento dal punto di vista del diritto costituzionale.

2. Già nella versione attualmente vigente (ma tanto più in quella che dovesse risultare dalla novella, ove fosse approvata) l'art. 604-bis, co. 1, lett. a), cit. presenta manifeste carenze in ordine alla tassatività ed alla determinatezza: il concetto (quando pure così possa definirsi) di atti di discriminazione è di tale latitudine da imporre al giudice di integrarne gli estremi secondo la propria discrezionale valutazione. Tale vizio sarebbe destinato ad aggravarsi alla luce delle modifiche ampliative delle cui si è appena fatto cenno, per la scarsa capacità di

---

\* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università del Salento

univoca denotazione di alcuni termini (come quello di genere), nonché di locuzioni ancora molto dibattute quanto alla loro sostanza.

Ma la scelta compiuta dal legislatore (e confermata nel summenzionato d.d.l.) è evidentemente intesa a punire ogni forma espressiva di pensiero “aggregante” intorno ad elementi ideologici ritenuti di segno negativo, a prescindere dalla sussistenza di un *clear and present danger*: che si tratti di propaganda o istigazione, da un lato, ovvero di commissione di atti di discriminazione, dall'altra, si è in ogni caso in presenza di contegni significativi vietati benché non violenti e dunque non in grado di attentare all'ordine materiale di pacifica convivenza.

Il caso è dunque di particolare interesse, poiché, diversamente dall'art. 604-*bis*, co. 1, lett. b), c.p., che viceversa punisce l'istigazione alla e la commissione di violenza, nonché la provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (ai quali si vorrebbe aggiungere quelli relativi alla sfera sessuale), nonché l'art. 604-*ter*, co. 1, c.p., nel quale i ricitati motivi (e l'eventuale loro estensione) hanno funzione di aggravante di tutti “*i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo*”, la disposizione che qui interessa conchiude il proprio portato precettivo nel perimetro della manifestazione di pensiero.

Un caso di scuola di reato di opinione, che contrasta con diverse disposizioni costituzionali e segna un notevole arretramento in ordine alle garanzie della libertà di manifestazione del pensiero.

3. In primo luogo, l'art. 604, co-*bis*, co. 1, lett. a), c.p., dimentico dell'insegnamento di Oliver Wendell Holmes che «Every idea is an incitement»<sup>1</sup>, suppone che sia logicamente e, soprattutto, giuridicamente ammissibile distinguere la manifestazione del pensiero dalla propaganda, dalla apologia e dalla istigazione, non solo quando si tratti di condotte direttamente ed immediatamente legate alla commissione del reato, che si risolvano quindi in concorso<sup>2</sup>, bensì anche di quelle

---

<sup>1</sup> Si tratta della *dissenting opinion* dei giudici Holmes e Brandeis nel caso *Gitlow v. People of New York*, 268 US 652 (1925).

<sup>2</sup> V., in tal senso, C. Fiore, *Libertà d'espressione politica e reati d'opinione*, in *Pol. dir.*, 1970, 497.

che, secondo un apprezzamento che non può essere se non arbitrario, vengano ritenute tali da sollecitare nei destinatari non soltanto pensiero, bensì azione<sup>3</sup>: e ciò in base ad un criterio vagamente quantitativo, che la Corte costituzionale ha notoriamente additato come grado «veramente notevole»<sup>4</sup>.

Nel caso che ne occupa, tale arbitrio viene portato alle sue più estreme conseguenze, poiché non si richiede alcuna concreta, specifica lesione di un bene facente capo ad altro concreto, specifico, individuo. La disposizione è del tutto autoreferenziale poiché posta a vietare quelle espressioni di opinione favorevoli ad atti di discriminazione, tra i quali rientra l'espressione medesima!

Sulla scia, sempre più perniciosamente ampia, del *politically correct* si vorrebbe prevenire lo stesso formarsi di pensiero difforme da quello che (si suppone o si vuole) maggioritario, forzando il nesso naturale e culturalmente spontaneo tra il pensiero medesimo e la lingua, con una operazione che è stata definita di inaudita gravità (Ida Magli)<sup>5</sup>.

Sembra si voglia circoscrivere e presidiare una sorta di *consecratio* di parole e di gesti<sup>6</sup>, il cui uso è tanto nefasto, da determinare una cospicua pena, che il legislatore della novella vorrebbe esclusivamente detentiva.

A dispetto della sua collocazione nel capo dei delitti contro la libertà individuale (o, forse, rivelandone tutt'altra concezione rispetto a quella propria della Costituzione, quale risulta dal complesso delle disposizioni relative alle libertà e dai correlativi principi) l'eguaglianza viene sottratta al libero dispiegarsi di rapporti quale comune base di differenziazione, per essere invece conformata secondo criteri di omologazione e pertanto ragguagliata, è il caso di dire, alle mortificanti parità di fatto di cui parlava Carlo Esposito<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. in tema la puntualissima critica di P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, 16 s.

<sup>4</sup> Si tratta della sent. n. 84/1969, in *Giur. cost.*, 1969, 1175, acutamente criticata da P. Barile, *Libertà di manifestazione dell pensiero*, cit., 113, il quale giustamente lamentava che «il problema, sulla base di nozioni così indeterminate, non fa un passo avanti».

<sup>5</sup> I. Magli, *Dopo l'occidente*, Milano, 2011, 11 ss.

<sup>6</sup> V., nello stesso senso, le lucide riflessioni di C. Fiore, *I reati di opinione*, Padova, 1972, 11.

<sup>7</sup> C. Esposito, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3*, in Id., *La Costituzione italiana. Saggi*, 18: «L'articolo non manifesta alcuna tendenza ad istituire mortificanti parità di fatto, anzi si propone, nella

4. La formulazione dell'art. 21 Cost. esclude che si possa subire una pena per l'espressione e/o la diffusione del proprio pensiero, salvo i casi, che devono ovviamente essere tassativi (arg. ex art. 25 Cost.), di pubblicazioni ed altre forme di manifestazioni che siano contrarie al buon costume.

Anche in tal caso, peraltro, la prevenzione non può tradursi in censura, ma, *ad instar* di quanto specificamente previsto per la stampa, può soltanto estrinsecarsi in impedimento ad ulteriore diffusione.

L'ampiezza della garanzia e la refrattarietà di questa ad altri limiti è concreta applicazione di un *acquis* (recepito dalla Corte costituzionale, anche se da questa non sempre tratto a razionale conseguenza) secondo cui primo diritto inviolabile dell'uomo (si pensi alla *pietra angolare* della giurisprudenza costituzionale) è quello di liberamente comunicare con gli altri consociati, ove appena si rifletta sulla coesistenzialità del comunicare alla formazione di ogni aggregato sociale, in quanto, secondo una prospettiva di particolare suggestività, spazio di germinazione di una relazione né autonoma, né, tantomeno, eteronoma, bensì ortonoma<sup>8</sup>.

Nella fattispecie in esame, è da escludere che si possa parlare di buon costume<sup>9</sup>, che è un dato che il legislatore recepisce *ab extra* e cospira alla salvaguardia del sentimento del pudore (sessuale) condiviso nell'ambito della collettività.

L'art. 604-*bis* cit., viceversa, seleziona taluni "valori" e, evidentemente ritenendoli suscettibili di più frequente violazione (e, quindi, per ciò stesso meno o meno stabilmente radicati nella "coscienza sociale"), predispose un apparato

---

pari situazione di diritto e nella garanzia di alcune situazioni di fatto, di creare le condizioni per il libero sviluppo individuale dei cittadini. Inoltre non pretende che il legislatore si elevi ad ideale distributore di giustizia o a misuratore del valore delle persone e delle attività da esse esplicate in modo che sia raggiunto da ciascuno, in forza di legge, complessivamente e nei singoli rapporti, una situazione corrispondente al merito».

<sup>8</sup> B. Romano, *Filosofia del diritto*, III ed., Roma-Bari, 2005, 43.

<sup>9</sup> Ad avviso di scrive, la ricostruzione più coerente con il dato costituzionale resta quella di C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1958, 41 ss., secondo cui l'art. 21, ult. co., vieta «le manifestazioni "in perversione" dei costumi».

sanzionatorio, che dovrebbe forse assecondare quella perenne aspirazione del diritto a farsi regola etica spontaneamente osservata e frattanto sostitutiva di questa.

Donde la conferma, attraverso l'imposizione eteronoma, di un assetto regolatorio diverso rispetto alla suaccennata ortonomia, che viceversa «si chiarisce come quella dimensione ove il *fenomeno diritto* ha 'senso e fondamento' nel dispiegarsi dell'interessa dell'io – il se stesso – e non in alcuni suoi frammenti funzionali»<sup>10</sup>

E proprio qui si situa il punto prospettico di esame della vicenda: è ammissibile, alla stregua del nostro ordine costituzionale, un'etica di Stato conformativa e/o correttiva della libera formazione e circolazione delle idee, a prescindere da aggressioni o minacce di aggressioni alla pacifica convivenza? È, insomma, predicabile l'esistenza di un ordine pubblico ideale?

5. La risposta negativa può, con ogni evidenza, giovare di diversi argomenti, che qui non si ha alcuna pretesa neppure di passare in rassegna.

Ma qualche considerazione può compiersi riprendendo l'osservazione fatta poco sopra, per cui gli stessi atti normativi sono atti comunicativi, la cui efficacia è subordinata, oltre che, ovviamente, ai "meccanismi" di attuazione ed esecuzione e di eventuale riparazione di violazioni, dalla capacità della regola giuridica di affermarsi per persuasione<sup>11</sup>: «le regole sulla produzione del diritto – scriveva Carlo Esposito – costituiscono anzitutto un invito a tutti ed a ciascuno ad offrire ogni elemento direttamente od indirettamente utile al miglioramento delle regole giuridiche e della loro applicazione, un appello generale perché sia espresso consenso, dubbio, incertezza, biasimo sui principî accolti»<sup>12</sup>.

Può dirsi che il nostro ordinamento costituzionale non soltanto implichi il principio dinamico ora cennato, ma ad esso conferisca ampia estensione.

---

<sup>10</sup> B. Romano, *op. loc. citt.*

<sup>11</sup> Si. V. le suggestive osservazioni di C. Esposito, *op. cit.*, 3.

<sup>12</sup> C. Esposito, *op. loc. citt.*

Per un dato di agevole constatazione, la forma dell'ordinamento giuridico è funzione della tutela assicurata alla libertà di pensiero proprio per la suddetta complessione costruttiva delle regole sulla produzione del diritto: un parallelo può essere utilmente instaurato (ed è stato in effetto instaurato) con il fenomeno del processo giurisdizionale e delle relative regole<sup>13</sup>.

La garanzia della libertà del pensiero e della sua espressione (i due "momenti" sono coordinati e nondimeno non sovrapponibili<sup>14</sup>) è inclusa nel complesso novero delle guarentigie individuali del soggetto privato - al quale l'art. 2 Cost. riconosce immediatamente personalità, come singolo e nelle relazioni con ogni sorta di formazioni sociali - che dall'ambito più schiettamente individuale, per gradi successivi, coinvolge i rapporti etico-sociali, economici e infine politici.

Si ha così (la constatazione è decisiva) non già un mero catalogo o la giustapposizione di diritti c.d. fondamentali, bensì una vera e propria «autonomia privata sottolineata costituzionalmente» da ritenersi quale più rilevante espressione «della sovranità del popolo visto come un insieme di individui (uti universi). Infatti, se l'esercizio della sovranità viene affidato ai soggetti privati-persone fisiche, è chiaro che una tale operazione viene automaticamente a creare un'ampia sfera di autonomia privata nel diritto costituzionale, quale mezzo al fine»<sup>15</sup>.

Tale autonomia si sviluppa su due versanti, inscindibili e tra loro complementari (come ben ha visto chi ha parlato di reciproca funzione di garanzia che lega le situazioni giuridiche soggettive civili a quelle politiche): per un verso, nello svolgimento della potestà di ciascun individuo di darsi un ordinamento e con ciò di selezionare gli interessi da perseguire e di predisporre atti, rapporti e organizzazioni a ciò funzionali (senza patire i limiti, quale quello della eguaglianza

---

<sup>13</sup> Cfr. C. Lavagna, *Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti democratici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, poi anche in *Id.*, *Problemi giuridici delle istituzioni*, Milano, 1984, 3 ss.

<sup>14</sup> L'autonomia dei due concetti trova un indice rivelatore nell'aggettivo "proprio": la *suitas* è indicativa del presupposto dell'azione di manifestazione e diffusione, ossia l'appropriazione del contenuto e della forma significanti. Ciò che porterebbe conforto alla tesi secondo cui la garanzia non includerebbe il subbiettivamente falso, perché sarebbe escluso quel nesso di appartenenza presupposto alla diffusione.

<sup>15</sup> P. Barile, *Le libertà nella Costituzione. Lezioni*, Padova, 1966, 26 s.

che invece gravano sui pubblici poteri<sup>16</sup>); per altro verso, nel concorso di cui all'art. 49 Cost. (che è pur sempre una garanzia individuale) alla determinazione della politica nazionale e, pertanto, alla formazione, al mantenimento e alla eventuale modifica degli ordinamenti pubblici ai vari livelli di allocazione territoriale: l'apparato statale è ordinato a partire dall'azione dei soggetti privati autonomi e, quindi, in primo luogo, con l'ausilio (garantito) dell'esercizio di tutte le situazioni soggettive costituzionali, non solo politiche, e, secondo quanto si è detto, della libertà di manifestazione del pensiero che ne è il contesto fondamentale di raccordo e tessitura per la evidente necessità del continuo ricorso ad atti comunicativi, in funzione preparatoria e/o espressiva e/o di supporto, secondo varie combinazioni, di atti e condotte che, a vario titolo, si comprendono sotto le altre garanzie nominate.

In tale contesto, appare evidente l'esigenza logico-sistematica che dei limiti all'esercizio della libertà di pensiero, tanto dell'unico che sia esplicito (il buon costume), quanto di quelli c.d. impliciti purché ed in quanto si possano dedurre da altre disposizioni costituzionali<sup>17</sup> e dalla necessità di coordinamento con altri valori equiordinati, sia data una interpretazione massimamente tassativa.

---

<sup>16</sup> Si sofferma con meritoria attenzione (anche) su questi aspetti, F. Vari, *Il fine non giustifica i mezzi. In tema di "violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere"*, in [www.statoechiase.it](http://www.statoechiase.it), n. 20/2020.

Viene in rilievo l'intero complesso delle garanzie di autonomia individuale, alle quali è strumentale quella di manifestazione del pensiero, che, come ognuno sa, è in primo luogo libertà di parola e, più ampiamente, di comunicazione, mediante la quale l'individuo compie tutti gli atti funzionali all'organizzazione dei propri interessi, di ogni genere, morali e materiali: si comprende intuitivamente che la ricitata criminalizzazione è suscettibile di tralignare nella funzionalizzazione delle scelte personali: molti potrebbero essere gli esempi e tutt'altro che marginali; basti por mente alla affissione di un avviso relativo alla volontà di locare un immobile soltanto a determinate categorie di persone, o allo svolgimento di attività di proselitismo religioso e confessionale.

Il tema è estremamente complesso e qui non può essere neppure sfiorato: cfr., volendo, anche per più ampi riferimenti, M. Esposito, *Profili costituzionali dell'autonomia privata*, Padova, 2003.

<sup>17</sup> merita adesione quell'insegnamento secondo cui è regola fondamentale la «conformità a costituzione dei soli limiti che si ricavano dalla norma che pone la libertà, o da altre norme costituzionali, previo giudizio di comparazione tra le norme stesse» (P. Barile, *La libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 79 s.): in altri termini, si tratta di scongiurare il rischio, purtroppo sempre attuale, che, invertendo l'ordine posto dalla rigidità costituzionale, si finisca per definire l'area del lecito costituzionale in funzione delle norme punitive.

Ne consegue che è positivamente da escludere che vi sia spazio per un ordine pubblico ideale (a meno di non volerlo fare coincidere con la somma delle opinioni in qualsivoglia modo e con qualsivoglia mezzo manifestate da tutti i componenti della collettività!).

Non è del resto casuale se la formula non compare affatto in Costituzione: il ricorrere del relativo denotato concettuale è tratto da quei luoghi in cui si fa riferimento alla sicurezza o alla incolumità (artt. 14, ult. co., 16, 41, 17, ult. co.), mentre altri argomenti limitativi si traggono dalle disposizioni che impongono condotte e divieti (artt. 49, 54, 139, XII disp. trans.) o prevedono interventi urgenti dell'autorità di pubblica sicurezza (artt. 13, co. 3, e 21, co. 3): si tratta della disciplina di fatti di compresenza e di contatto fra più persone, anche laddove, come nel caso della XII disp. trans., la fattispecie sia identificata mediante un riferimento ideologico. Nulla di più, insomma, di strumenti apparecchiati *ne cives ad arma ruant*<sup>18</sup>.

Non invece un «complesso di principi inderogabili sottratti al dibattito e alla possibilità di modifica (o con possibilità di modifica realizzabile solo a mezzo di una rottura della Costituzione)»<sup>19</sup>.

Di tanto è prova esemplare la disciplina dell'art. 49 Cost., che è davvero un chiasma essenziale tra gli ordinamenti privati e l'ordinamento generale: si capisce che ai partiti (*recte*: ai cittadini associati in partiti) si richieda l'uso di strumenti democratici di concorso alla determinazione della politica nazionale, senza invece imporre una interna (si direbbe intima) adesione a principi perciò elevati a caratterizzazione di una determinata formula politica.

Altra conferma della "materialità" del referente di tale principio, nonché della sua limitata e specifica sfera di applicazione, si può trarre, com'è stato ancora una volta lucidamente rilevato, dalla logica della riserva di legge, che «indica anche

---

<sup>18</sup> Cfr. la nitidissima trattazione di G. Corso, voce *ordine pubblico (dir. pubbl.)*, in *Enc. dir.*, XXX, 1980, 1060 ss., il quale considera la XII disp. trans. una eccezione che conferma la regola. A me pare, però, di poter sommessamente osservare che il divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista colpisca una attività organizzativa reputata suscettibile di dare luogo ad azioni e reazioni turbative dell'ordine pubblico c.d. materiale.

<sup>19</sup> G. Corso, *op. loc. citt.*



gli interessi e i motivi per i quali la legge può limitare l'esercizio del singolo diritto di libertà (riserva rinforzata)»; ma se i limiti riguardanti una determinata libertà si ritenessero applicabili ad altra e viceversa «sarebbe vanificata la specificità delle single discipline, che è tipica di un ordinamento in cui alla formula ottocentesca dell'unico diritto di libertà come diritto all'astensione da interventi pubblici non conformi a legge (sostanzialmente convertibile nel principio di legalità) viene a sostituirsi la logica analitica delle singole libertà differentemente disciplinate»<sup>20</sup>.

In definitiva, proprio l'art. 21 Cost. è indicativo della inesistenza di limiti ideali a manifestazioni di pensiero rivolte contro la democrazia o di contestazione dei principi fondamentali<sup>21</sup>.

Ulteriori chiarimenti si traggono avuto riguardo a due disposizioni che vengono invocate a preteso sostegno della esistenza di un ordine pubblico ideale: l'art. 54 e l'art. 139.

Nell'uno, come nell'altro caso – si dice – si opporrebbero limiti di fedeltà alla Costituzione e di immutabilità dei suoi principi fondamentali.

Quanto all'art. 54 Cost., si tratta di un argomento paralogico, che presuppone la sussistenza di un rapporto di subordinazione ad esso dell'art. 21 Cost.: l'affermazione appena menzionata è infatti reversibile nel suo opposto, poiché, una volta ricostruita la libertà di manifestazione del pensiero nel contesto dei diritti costituzionali, si può ben concludere affermando che l'esercizio di quella integra di per sé una condotta fedele alla Repubblica. E d'altra parte l'obbligo di fedeltà è più razionalmente esplicito, nel rapporto con lo Stato-persona, nel dovere di osservare la Costituzione e le leggi.

Sotto altro aspetto, non meno rilevante, l'art. 21 Cost. esclude direi in radice che possa interpretarsi la fedeltà alla Repubblica nel senso di necessaria adesione dogmatica a principi e valori<sup>22</sup>

Quanto all'art. 139 Cost., quale che sia l'ampiezza che si ritenga di attribuire al concetto di "forma repubblicana", si tratta di un disposto destinato a vincolare la

---

<sup>20</sup> G. Corso, *op. cit.*, 1062 s.

<sup>21</sup> G. Corso, *op. cit.*, 1061 s.

<sup>22</sup> Cfr., in tal senso, le perspicue osservazioni di C. Esposito, *La libertà*, cit., 52.

funzione parlamentare di revisione costituzionale e non già le libere attività dei consociati.

Il vero è che la Costituzione, anche per la sua concreta origine, serba, per così dire, le tracce della permanente spettanza del potere costituente al popolo: ai cittadini, non invece all'apparato statale, è riconosciuto il diritto di criticare l'attuale forma di Stato e di sollecitarne, purché con forme e mezzi che non turbino la pacifica convivenza, il mutamento, che è di per sé massima prova della perspicua intuizione di Carlo Esposito, secondo cui la democrazia è conseguenza dell'affermazione con tale latitudine della libertà di pensiero, come per altro lato comprova la storia repubblicana e il ruolo in essa svolto dai partiti.

Di qui il principio di tutela delle minoranze, che si ritiene carattere dell'intera struttura costituzionale<sup>23</sup>.

Ma, avuto riguardo allo specifico profilo della libertà di linguaggio (o, se si preferisce, di traduzione in linguaggio del pensiero), mi pare venga in ancor più particolare rilievo l'art. 6 Cost.

A ben vedere, infatti, la minoranza linguistica non deve essere intesa necessariamente nel solo senso del gruppo che utilizzi, per propria tradizione e storia, una lingua diversa dall'italiano, bensì anche quale aggregazione, più o meno stabile, e quindi anche solo occasionale, che non si riconosca nelle politiche di promozione di taluni valori e – il paragone non pare improprio rispetto alla tecnica, oggi particolarmente incalzante, delle azioni positive – non si riconosca nella professione dei valori medesimi: la controprova, se così può dirsi, della laicità e non dogmaticità del nostro ordinamento<sup>24</sup>, dovrebbe essere data dalla negazione di

---

<sup>23</sup> Struttura che è anzitutto culturale, nel senso ben chiarito da E. Spagna Musso, *Osservazioni per uno studio del diritto costituzionale quale struttura sociale*, Milano, 1971.

Avuto specifico riguardo all'art. 21 Cost., la tesi della sua rispondenza al principio di tutela delle minoranze ha trovato ampio sviluppo in S. Fois, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957.

<sup>24</sup> Su tali nozioni, cfr. T. Ravà, *Introduzione al diritto della civiltà europea*, Padova, 1982, in part. 20 ss.

Da meditare altresì le suggestive riflessioni di A. Predieri, *Il diritto apicale metastatale. Analogie fra diritto comunitario e diritto islamico*, in *Dir. Un. Eur.*, 1996, 671 ss., anche per l'individuazione nella dinamica di funzionamento del diritto europeo di una tendenza alla dogmatizzazione degli ordinamenti statali, configurati in modo da recepire appunto dogmaticamente il diritto

tutela penale a difesa di un certo (quanto si voglia commendevole) orientamento etico e culturale, avendosi, all'opposto, una elevazione di questo al rango di credenza intangibile persino verbalmente.

---

c.d. unionale, il quale, a sua volta, si serve di strumenti tipici di forme di potere che, nel linguaggio di M. Foucault, *Securité, territoire, population*, Paris, 2004, 167 ss, potrebbe dirsi *pastorale*, rimarcandosi anche sotto tale profilo una tendenza alla dogmatizzazione (e alla adozione di dispositivi propri di quella che lo stesso A. individuava come *microfisica del potere*, via via sostituendosi agli strumenti classici della sovranità, che appaiono allora come *dernier ressort* per difendersi contro le usurpazioni della meccanica disciplinare e contro misure che si direbbero di igiene culturale (parallela alla diffusione di una sorta di medicalizzazione dell'esistenza umana): M. Foucault, «*Il faut défendre la société*», Paris, 1997, ad es. 35 s.) e la conseguente fondatezza di una rinnovata rivendicazione di libertà non soltanto di opinione, bensì anche di religione.